Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale

a cura di ART-ER ATTRATTIVITÀ RICERCA TERRITORIO

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2020 | Numero 1682 | Sezione IV

Soggetto Imputato

☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☑ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione

☑ Condanna ☑ Pena detentiva ☑ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costrituita parte civile
Altri elementi

Quantum: anni uno e mesi quattro di reclusione

☑ 1* Grado: Tribunale di Roma in data 15 gennaio 2013 condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione.

☑ 2* Grado: Corte di Appello di Roma in data 30.05.2018 conferma il primo grado di giudizio.

☐ precedente cassazione

☐ Precedente appello

Classificazione evento

☑ Infortunio ☐ Malattia ☐ Non riguarda un infortunio
☐ Lesioni ☑ Morte

Soggetto leso

☑ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi
☐ Altro ☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

Veniva investito e colpito dalla caduta di blocchetti di tufo contenuti all'interno di una carriola rovesciatasi a circa 6 metri di altezza durante il trasporto a mezzo argano installato sulla sommità dell'ultimo ponteggio.

Tipologia del luogo di avvenimento

☑ Privato ☐ Pubblico ☑ Cantiere ☐ Ufficio ☐ Fabbrica ☐ Altro

Principio di diritto

La Corte di legittimità in tema di dovere di sicurezza con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, specifica che committenti e datori di lavoro delle imprese esecutrici sono entrambi titolari di obblighi partitamente assegnati e contenutisticamente differenziati, di talché le trasgressioni dell'uno non si riflettono in un esonero dell'altro, salva un'eventuale risolutiva incidenza sul piano causale (Sez. 4, n. 4644 del 11/12/2018, dep. 2019, Scardina, non massimata sul punto).
E' stato altresì affermato che, in tema di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest'ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto (Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018, Scibilia, Rv. 272240).

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Sez. 3, n. 19505 del 26/03/2013, Bettoni, Rv.254993, in fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di una ditta subappaltatrice che aveva omesso di recintare l'area in cui si trovava una gru a rotazione bassa).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☑ Rigetto_del_ricorso ☐ Ricorso_inammissibile

annullamento ☐ senza rinvio ☐ con rinvio ☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità (in totale €.5.500,00 oltre accessori come per legge). Così deciso in Roma il 24 settembre 2019.

Note

L'obiettiva pericolosità delle operazioni in corso (sollevamento di laterizi con la carriola) avrebbe imposto una pianificazione dei lavori all'interno del cantiere proprio per evitare che durante l'esecuzione del piano si potessero creare situazioni di rischio per gli operai delle due ditte, come poi realmente verificatosi.
Come osservato dai giudici di merito, l'esigenza dell'infortunato di stazionare nella zona di operatività dell'argano non esimeva l'appaltatore dall'obbligo di predisporre di una barriera protettiva e di un'effettiva protezione contro cadute accidentali di materiale dall'alto.
La colpa è stata ravvisata in relazione al solo profilo della mancata apposizione di segni di delimitazione dell'area di cantiere.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.